

LEGGI SUL RIPOSO FESTIVO

SUL RIPOSO DOMENICALE E SETTIMANALE

(Legge 22 febbraio 1934, n. 370 - Gazz. Uff., 17 marzo 1934, n. 65)

Disposizioni generali

A) Legge generale ed eccezioni.

ART. 1. - *Entità del riposo.* — « Al personale che presta la sua opera alle dipendenze altrui è dovuto ogni settimana un riposo di 24 ore consecutive, salvo le eccezioni stabilite dalla presente legge.

« *Le disposizioni della presente legge non si applicano:*

1) al personale addetto ai lavori domestici inerenti alla vita della famiglia; — 2) alla moglie, ai parenti ed agli affini non oltre il terzo grado del datore di lavoro, con lui conviventi ed a suo carico; — 3) ai lavoratori al proprio domicilio; — 4) al personale preposto alla direzione tecnica od amministrativa di un'azienda ed avente diretta responsabilità nell'andamento dei servizi; — 5) al personale navigante; — 6) al personale addetto alla pastorizia brada; — 7) ai lavoratori a compartecipazione compresi i mezzadri ed i coloni parziari. Per i lavoratori retribuiti con salario e compartecipazione si tiene conto del carattere prevalente del rapporto; — 8) al personale addetto ai lavori di risicoltura in quanto provvedono apposite norme; — 9) al personale direttamente dipendente da aziende esercenti ferrovie, tramvie pubbliche; — 10) al personale addetto ai servizi pubblici esercitati direttamente dallo Stato, dalle Provincie e dai Comuni ed al personale addetto ad aziende industriali esercitate direttamente dallo Stato; — 11) al personale addetto agli uffici dello Stato, delle Provincie, dei Comuni ed a quello addetto agli uffici e servizi delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza; — 12) al personale addetto ai regi istituti di istruzione e di educazione anche se aventi personalità giuridica propria ed autonomia amministrativa, nonchè al personale degli Istituti d'istruzione e di educazione esercitati direttamente dalle Provincie e dai Comuni; — 13) al personale addetto alle attività degli altri Enti pubblici, quando provvedano speciali disposizioni legislative; — 14) salvo il disposto degli artt. 4 e 5, n. 3, al personale addetto alle industrie che trattano materia prima di facile deperimento e il cui periodo di lavorazione si svolge in non più di tre mesi all'anno [...] ».

B) Altre disposizioni.

ART. 2. - *Soci di cooperative.* — « I soci di cooperative, che prestano la loro attività per conto delle cooperative medesime, sono soggetti alla presente legge quando siano remunerati con retribuzione fissa periodica, anche se integrata da partecipazione agli utili o da altre forme analoghe, oppure quando lavorino promiscuamente con altri lavoratori ».

ART. 3. - *Giorno e decorrenza del riposo.* — « Il riposo di 24 ore consecutive deve essere dato la domenica, salvo le eccezioni stabilite dagli accordi seguenti.

« Il riposo di 24 ore consecutive, cada esso in domenica o in altro giorno della settimana, deve decorrere da una mezzanotte all'altra, ovvero dall'ora che sarà stabilita dai contratti collettivi di lavoro o, in mancanza di detti contratti e quando lo richieda la natura dell'esercizio, dall'Ispettorato [del lavoro].

« Per i lavori a squadre il riposo decorre dall'ora di sostituzione di ciascuna squadra. Il riposo compensativo di 12 ore, previsto dagli articoli seguenti, decorre dalla mezzanotte al mezzogiorno e viceversa ».

ART. 4. - Riposo delle donne e dei fanciulli. — « Qualora per le attività soggette alla presente legge siano previste eccezioni all'obbligo del riposo di 24 ore consecutive ogni settimana, alle donne di qualsiasi età ed ai minori degli anni 14 deve essere tuttavia dato, ogni settimana, un riposo compensativo ininterrotto di 24 ore, salvi i casi previsti dagli articoli 6, 8, 12 e 15.

« *Eguale riposo deve essere dato:*

« a) ai minori degli anni 14 ed alle donne minori degli anni 18 addetti alle industrie determinate a norma dell'art. 1, n. 14, qualunque sia la durata della occupazione nell'azienda; b) alle donne maggiori degli anni 18 addette alle industrie determinate a norma dell'art. 1, n. 14, quando il periodo complessivo della loro occupazione nell'azienda superi i 3 mesi dell'anno ».

Regimi particolari di riposo

A) Attività varie e riduzione del riposo a 12 ore.

ART. 5. - Attività a regime continuo e attività stagionali o di pubblica utilità. — Il riposo di 24 ore consecutive può cadere in giorno diverso dalla domenica, e può essere attuato mediante turni al personale addetto all'esercizio delle seguenti attività:

« 1) operazioni industriali per le quali si abbia l'uso di forni a combustione o ad energia elettrica per l'esercizio dei processi caratterizzati dalla continuità della combustione ed operazioni collegate;

« 2) operazioni industriali il cui processo debba in tutto o in parte svolgersi in modo continuativo;

« 3) industrie di stagione per le quali si abbiano ragioni di urgenza riguardo alla materia prima ed al prodotto dal punto di vista del loro deterioramento e della loro utilizzazione, comprese le industrie determinate a norma dell'art. 1, n. 14, per il loro periodo di lavorazione eventualmente eccedente i tre mesi, ovvero quando nella stessa azienda e con lo stesso personale si compiano varie delle suddette industrie con un decorso complessivo di lavorazione superiore ai tre mesi;

« 4) altre attività per le quali il funzionamento domenicale corrisponda ad esigenze tecniche od a ragioni di pubblica utilità [...].

ART. 6. - Riduzione del riposo a 12 ore. — Quando nelle attività indicate nell'art. precedente non sia possibile concedere il riposo settimanale per turno di 24 ore per la insostituibilità del personale specializzato, l'Ispettorato [del lavoro], su domanda del datore di lavoro ed intese, salvo i casi di urgenza, le organizzazioni sindacali interessate, può autorizzare la riduzione del riposo a 12 ore consecutive ogni settimana.

« Per il personale destinato a predisporre il funzionamento della forza motrice e ad altri servizi preparatori è consentita nei limiti strettamente necessari, la ripresa anticipata del lavoro ».

B) Attività commerciali, agricole e industriali.

ART. 7. - Vendita al minuto ed attività affini. — « Per le aziende esercenti la vendita al minuto ed in genere attività rivolte a soddisfare direttamente bisogni del pubblico, il Prefetto, intesi il Podestà e le organizzazioni sindacali interessate: — a) può ordinare, nei casi in cui la legge prevede il riposo settimanale per turno ed ove non ne derivi pregiudizio all'interesse del pubblico, che il riposo del personale, anziché

per turno, sia dato in uno stesso giorno, ovvero si inizi nel pomeriggio della domenica; — b) può temporaneamente autorizzare per ragioni transitorie che creino un movimento di traffico di eccezionale intensità, che al riposo domenicale o al riposo che si inizia nel pomeriggio della domenica sia sostituito il riposo settimanale per turno di 24 ore consecutive; — c) può autorizzare, ove trattisi di zone il cui commercio tragga sviluppo dall'affluenza in domenica della popolazione rurale o dalla abitudine di questa di fare acquisti in detto giorno, che il riposo si inizi nel pomeriggio della domenica [...] ».

ART. 8. - *Lavori agricoli*. — « Fermo restando il disposto dell'art. 1, nn. 6, 7 e 8, il riposo settimanale del personale addetto ai lavori agricoli sarà regolato dai contratti collettivi di lavoro.

« Si intendono per lavori agricoli la coltivazione della terra e dei boschi e l'allevamento del bestiame, nonchè le operazioni connesse, quando siano compiute in nome e per conto della stessa persona che esercita l'azienda per la coltivazione o l'allevamento e costituiscano un accessorio di tale azienda ».

ART. 9. - *Industrie all'aperto*. — « Per le industrie all'aperto, soggette ad interruzione per le intemperie, la sospensione del lavoro verificatasi nella settimana per 24 ore consecutive, può essere considerata come giorno di riposo, in sostituzione di quello della domenica successiva, quando non venga effettuato il recupero di detto periodo di sospensione a norma delle disposizioni vigenti sugli orari di lavoro ».

ART. 10. - *Industrie con periodi di eccezionale attività*. — « Per le industrie con periodi di eccezionale attività [...] è sospeso per sei settimane all'anno l'obbligo del riposo. Il datore di lavoro che intenda attuare detta sospensione è obbligato a darne preventivo avviso all'Ispettorato [del lavoro], salvo il caso che il decreto ministeriale o i contratti collettivi di lavoro abbiano stabilito il periodo durante il quale la sospensione può essere applicata ».

ART. 11. - *Opifici mossi direttamente dal vento o dall'acqua*. — « Negli opifici, la cui forza motrice prevalente è prodotta direttamente dal vento o dall'acqua, ovvero è costituita da energia elettrica prodotta o trasportata direttamente dall'esercente dell'opificio ed esclusivamente per l'uso di questo, può essere dato, per dieci settimane all'anno, il riposo settimanale per turno di 24 ore consecutive ogni due settimane. I datori di lavoro, che intendono attuare il regime sopraindicato, debbono preventivamente presentare all'Ispettorato [del lavoro] una dichiarazione da cui risultino i dati necessari per dimostrare che ricorrono le condizioni di legge ».

C) Altre attività (alberghi, stampa, ecc.).

ART. 12. - *Alberghi*. — « Al personale degli alberghi non diurni, che per ragioni di servizio dimori nell'albergo, è dovuto ogni settimana un periodo di uscita di almeno 10 ore ininterrotte durante le ore nelle quali si compie il lavoro ordinario, nonchè un periodo di riposo entro l'albergo di almeno otto ore continuative per ogni giornata di lavoro. Alle altre categorie di personale degli alberghi non diurni ed a quelle degli alberghi diurni si applica lo stesso regime di riposo che, per la corrispondente attività disimpegnata da detto personale, è stabilito per altre aziende ».

ART. 13. - *Aziende giornalistiche e di diffusione di notizie*. — « Il riposo di 24 ore continuative per il personale addetto alle aziende editrici di giornali ed alle aziende per la diffusione al pubblico, con qualsiasi mezzo, di notizie, deve decorrere dalla mattina della domenica alle ore quattro del lunedì.

«E' fatta eccezione per i redattori sportivi e teatrali, per il personale [...] delle imprese di trasmissione radiofoniche, e per quello addetto alla trasmissione di notizie, ai sensi dell'art. 26, comma 2°, della presente legge, per i quali il riposo di 24 ore consecutive ogni settimana può esser dato per turno ».

«E' dovuto anche il riposo settimanale per turno di 24 ore consecutive al personale di redazione dei giornali quotidiani che, per esigenze straordinarie, abbia prestato la sua opera fra la mattina della domenica e le ore quattro del lunedì, ove ciò sia consentito dal contratto collettivo di lavoro e le relative prestazioni siano compensate con l'aumento percentuale di retribuzione all'uopo stabilito dal contratto suddetto. [...] ».

ART. 14. - *Personale addetto alla stampa dei giornali.* — « Il riposo di 24 ore consecutive per il personale addetto alla stampa dei giornali deve decorrere dalla mattina della domenica alle ore 4 del lunedì. Al personale addetto alla vendita di giornali è dovuto il riposo settimanale per turno di 24 ore consecutive ».

ART. 15. - *Personale addetto ai vagoni letto, commessi viaggiatori e personale equiparabile e personale addetto ai pubblici spettacoli.* — « Al personale viaggiante addetto ai vagoni letto, ai commessi viaggiatori ed al personale equiparabile il riposo può essere dato ad intervalli più lunghi di una settimana, purchè la durata complessiva di esso ogni trenta giorni, o nel periodo che sarà determinato dai contratti collettivi di lavoro, corrisponda a non meno di 24 ore consecutive per ogni sei giornate lavorative.

« Per il personale addetto ai pubblici spettacoli l'Ispektorato [del lavoro], qualora ricorrano esigenze tecniche, può autorizzare il frazionamento del riposo di 24 ore settimanali in due periodi di 12 ore consecutive ciascuno, stabilendone l'ora della decorrenza ».

ART. 16. - *Lavori occasionali e di vigilanza.* — « Può essere compiuto in domenica il lavoro: — a) di manutenzione, pulizia e riparazione degli impianti, in quanto dette operazioni non possano compiersi nei giorni feriali senza danno per l'esercizio o pericolo per il personale; — b) di vigilanza delle aziende e degli impianti; — c) di compilazione dell'inventario e del bilancio annuale. Al personale occupato per tutta o parte della domenica nei lavori previsti dal presente articolo, oltre al riposo per il periodo residuo della domenica, è dovuto un riposo compensativo di durata uguale alle ore di lavoro eseguito in detto giorno ed in ogni caso non inferiore a 12 ore consecutive ».

D) Eccezioni previste dalla legge.

ART. 17. - *Forza maggiore.* — « Possono essere compiuti in domenica, nei limiti strettamente necessari: — a) i lavori indispensabili per la sicurezza delle persone o degli impianti ovvero per la conservazione dei prodotti o delle materie destinate alla lavorazione; — b) i lavori disposti, per ragione d'ordine pubblico, dal Prefetto, il quale sentirà il parere dell'Ispektorato [del lavoro] sui limiti e le cautele da adottare. [...] ».

ART. 19. - *Spostamento del giorno di riposo.* — « Quando durante la settimana il lavoro sia stato sospeso per 24 ore consecutive a causa di festività previste dalle leggi o dai contratti collettivi di lavoro o da accordi fra associazioni sindacali, detta sospensione può essere computata come giorno di riposo agli effetti della presente legge, qualora su conchorde richiesta delle organizzazioni sindacali interessate, ed inteso il parere del Podestà, ne sia data autorizzazione dal Prefetto. Questi potrà stabilire all'uopo le opportune cautele ».

(continua)